




CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

AMBIENTE

**ORDINANZA DEL SINDACO
NUMERO 9 DEL 02/09/2022**

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA IN SEGUITO A RISCONTRO DI CASI DI INFEZIONE DA VIRUS WEST NILE TRASMESSO DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPPIENS)

IL SINDACO

VISTO IL PARERE TECNICO ESPRESSO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO SULLA PROPOSTA 2022/103 DELL'UFFICIO AMBIENTE:

Nome file: PARERE TECNICO DIRIGENTE

sha256: 8382386172AA5300B115331BE13159BE90CBF83A53F9D9051DE321B0853C828B

Premesso che l'Az. ULSS 4 Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota del 01/09/2022 prot. n. 65695 del 01/09/2022 trasmessa a mezzo e-mail, ha segnalato il manifestarsi di alcuni casi di febbre virale denominata West Nile occorsi in cittadini residenti o che hanno soggiornato in Comune di Jesolo, due dei quali assumono le caratteristiche di cluster ai sensi delle "Linee operative per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2022";

Viste le indicazioni impartite dalla Regione Veneto attraverso Protocolli Operativi per la gestione delle emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori che dispongono l'effettuazione di interventi larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali nell'area delle abitazioni dei casi umani e nelle immediate vicinanze;

Rilevato che sono presenti aree pubbliche stradali e aree private, quali aree cortilive, giardini e orti;

Rilevato che l'area di intervento comprende la zona prossimale alla via Corer 1^ ramo e al civ. 13 di viale Oriente;

Considerato che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda Sanitaria relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura d'insetti vettori;

Considerata la necessità di provvedere a un'adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla popolazione presente sul territorio comunale.

Vista la legge 23/12/1978, n. 833;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

Visto il contenuto del Piano Regionale di controllo delle malattie trasmesse da vettori 2022, trasmesso alle AA.UU.LL.SS.SS.;

O R D I N A

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte entro l'area sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Az. ULSS 4 "Veneto Orientale" e comunque seguendo le indicazioni operative del Protocollo di emergenza:

- di permettere l'accesso degli addetti della ditta TRIVENETA MULTISERVIZI SCS di Vigonza (PD) incaricata alla disinfestazione, per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area cortiliva privata:
- in prossimità di Via Corer 1° ramo
- in prossimità di Viale Oriente civ. 13
- per l'effettuazione dell'intervento larvicida che verrà effettuato dalle ore 8:30 di venerdì 02/09/2022 fino al termine delle operazioni;

ORDINA INOLTRE

Ai soggetti gestori, responsabili o che ne abbiano l'effettiva disponibilità, di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, ecc.) di:

- attenersi a quanto prescritto dagli addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a riformarsi;
- affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;
- evitare l'abbandono definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
- procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
- trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida.
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce da sterpi e rifiuti di ogni genere, e sistamarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;
- provvedere nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati, e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba onde non favorire l'annidamento di adulti di zanzara;
- svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;
- chiudere appropriatamente e stabilmente con coperchi a tenuta gli eventuali serbatoi d'acqua;
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in contenitori dotati di coperchio o se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

Fatto salvo che il fatto non costituisca reato o violazione alle vigenti legislazioni in materia, chiunque viola le disposizioni della presente Ordinanza è ammesso al pagamento di € 200,00 come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 152 del 07/06/2011 allegato "A", per ciascuna delle violazioni accertate.

AVVERTE

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- sia trasmessa ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Comando di Polizia Locale;
 - Azienda ULSS n. 4 – Dipartimento di Prevenzione.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio ed inserzione sul sito internet al fine di garantirne la divulgazione.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

INFORMA

che avverso l'odierno provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dall'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
Christofer De Zotti

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.